

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2445 del 2010, proposto da: Imprima Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Innocenzo Militerni e Massimo Militerni, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Agnello, 2

contro

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale, Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rusconi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via Vincenzo Monti, 8

nei confronti di

Impresa Edil B.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Sterrantino, con cui

ha eletto domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

C.I.C. S.p.A, Gruppo Sae S.r.l., La Patolegi S.a.s., Arcas S.p.A., non costituite in giudizio

per l'annullamento

- del bando n. 416, inviato alla G.U.U.E. il 12 aprile 2010, con cui l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Varese ha indetto una gara per l'Attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004, Lavori per il completamento e la costruzione di un fabbricato per complessivi n. 70 alloggi Fabbricato X1 a Canone Sociale Fabbricato Palestra X4 di Edilizia Residenziale Pubblica, più un autorimessa collettiva in città di Saronno, via Amendola;
- del collegato disciplinare di gara, in relazione a quanto si dirà nella parte in diritto;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione di indizione della gara, di estremi e contenuto sconosciuti;
- di tutti i verbali di gara;
- della nota prot. usc. 0024426 del 1 ottobre 2010, con cui è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva;
- del provvedimento n. 604/2010, di contenuto sconosciuto, di aggiudicazione definitiva;
- della nota prot. usc. 0025670 del 18 ottobre 2010, con cui l'ALER ha riscontrato l'atto di preinformativa di ricorso, inviato nell'interesse della Imprima Costruzioni s.r.l., nonché dell'ulteriore nota prot. usc.

0025909 del 19 ottobre 2010;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro;

nonché per la condanna, nel caso di impossibilità, al risarcimento in forma specifica, della resistente Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Varese al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ALER della Provincia di Varese e dell'Impresa Edil B.B. S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Visto il dispositivo n. 425/2011;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011, i difensori delle parti avv.ti Mariacristina Cerroni, Giuseppe Rusconi e Daniele Sterrantino;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe Imprima Costruzioni S.r.l. ha impugnato tutti gli atti relativi alla gara, cui ha partecipato classificandosi al 6° posto, indetta dall'ALER della Provincia di Varese per l'affidamento dei lavori edili necessari per il completamento di un fabbricato per 70 alloggi a canone sociale, oltre a palestra e autorimessa nel Comune di Saronno.

Ha dedotto in via principale il vizio di eccesso di potere, in quanto la commissione di gara, a suo dire, avrebbe errato nell'attribuire il punteggio alla sua offerta economica; in subordine ha impugnato il bando di gara nella parte in cui prevedrebbe un sistema di calcolo errato ed illogico per l'attribuzione del punteggio all'offerta.

L'Azienda intimata si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della clausola del bando e chiedendone, in subordine, la reiezione per infondatezza.

Con ordinanza n. 1299 del 25 novembre 2010 la causa è stata ritenuta meritevole di approfondimento nel merito fissandosi, pertanto, l'udienza pubblica del 9 febbraio 2011, alla quale è stata discussa ed è passata in decisione.

2. La ricorrente ha articolato due motivi di ricorso muovendo, nella sostanza, un'unica censura così riassumibile: la commissione di gara avrebbe errato nell'attribuzione del punteggio all'elemento prezzo, per il quale era previsto un massimo di 25 punti, essendo illogico –

ed essendo perciò errata la formula di calcolo contenuta nel bando, oltre che contraria alla ratio del metodo di interpolazione lineare previsto dall'all. B al D.P.R. 554/1999 - che con un ribasso del 10,20% la controinteressata abbia ottenuto punti 2,42 e Imprima Costruzioni S.r.l., con lo sconto del 23,63%, (risultato il ribasso massimo), abbia ottenuto soltanto punti 6,32.

Ciò sarebbe avvenuto a causa della mancata previsione, nella formula prescelta, dell'attribuzione del coefficiente 1 al massimo ribasso e, quindi, dei 25 punti all'offerta di Imprima Costruzioni S.r.l.

L'Amministrazione ha difeso il proprio operato innanzitutto osservando che la stazione appaltante ha tenuto un comportamento trasparente e fortemente collaborativo, avendo ripetutamente chiarito, nel corso delle riunioni informative tenutesi nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2010, cui la ricorrente ha partecipato, gli aspetti legati al calcolo dell'offerta economica, anche mediante simulazioni, spiegando che la formula matematica adoperata individua il punteggio massimo come potenziale, in quanto attribuibile a chi avesse offerto un ribasso tendente al 100%.

Inoltre ha evidenziato, da una parte, che la commissione si è limitata ad applicare la formula prevista nella lex specialis, dall'altra che la formula prescelta dalla stazione appaltante, che non è dell'interpolazione lineare come assunto dalla ricorrente, non contrasterebbe con le previsioni contenute nell'allegato B al D.P.R. 554/1999, la cui elencazione è esemplificativa, e rispetta il principio

di proporzionalità nell'attribuzione del punteggio.

3. Si può prescindere dall'esaminare l'eccezione preliminare sollevata dall'Azienda resistente, essendo il ricorso infondato nel merito.

Le osservazioni svolte dall'Amministrazione appaiono, infatti, condivisibili.

Innanzitutto dalla verifica condotta sulla documentazione in atti emerge che la commissione non ha compiuto alcun errore, essendosi limitata ad applicare pedissequamente la formula di calcolo prevista al punto 4.2. per la voce Prezzo. Ivi si prevede che il punteggio da attribuire (Pi) sia assegnato secondo la seguente formula: Pi = nn x (PBA – po)/PBA dove: nn è il peso ponderale attribuito all'elemento prezzo pari a 25 punti; PBA è il prezzo a base d'asta; po è il prezzo offerto dal concorrente i-esimo.

In secondo luogo, sebbene tale formula tenda in un certo senso ad appiattire i ribassi, deve osservarsi che, dal punto di vista stringatamente algebrico, essa rispetta il principio di proporzionalità tant'è che ad un ribasso percentuale maggiore corrisponde un punteggio numerico più elevato.

Infine è infondata la censura della ricorrente secondo cui la formula per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa prescelta dall'Azienda sarebbe contraria alla previsioni contenute nell'allegato B al D.P.R. 554/1999, in quanto non riconducibile né al metodo aggregativo – compensatore né al metodo electre ivi indicati. Invero la norma richiamata consente alle stazioni appaltanti di

avvalersi o dei suddetti due metodi, per i quali sono ivi illustrate le linee guida, ovvero di uno degli altri metodi multi - criteri o multi - obiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica, di cui la norma reca un elenco esemplificativo.

A ben vedere la formula adottata dall'Amministrazione, in assenza di specifiche censure in tal senso da parte della ricorrente, non può dirsi non rinvenibile nella letteratura scientifica presentando, viceversa, ragionevole aderenza ai fondamenti scientifici cui deve restare ancorata la formula di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Né è suscettibile di negativo apprezzamento il fatto che la stazione appaltante abbia scelto di attribuire 25 punti all'elemento prezzo e 75 punti all'offerta tecnica, rientrando nell'esercizio della discrezionalità ad essa spettante privilegiare l'aspetto qualitativo rispetto a quello economico.

In proposito il Collegio ritiene utile richiamare il principio, già espresso dalla Sezione, per cui la formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica, essendo espressione di una scelta ampiamente discrezionale dell'amministrazione, deve ritenersi corretta, ove sia tale da consentire un ripartizione dei punteggi fra le singole offerte economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti proporzionali, dovendosi evitare soltanto l'effetto perverso di privare di sostanziale incidenza la stessa offerta economica e di assegnare di conseguenza preponderanza decisiva all'offerta tecnica

(T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 10 agosto 2009, n. 4572).

Nel caso di specie, per quanto innanzi rilevato, tale effetto negativo non è ravvisabile, atteso che l'offerta tecnica dell'aggiudicataria non ha assunto rilievo decisivo.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese, liquidate in € 9.000,00 (novemila) oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché agli oneri previdenziali e fiscali come per legge, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente che dovrà corrispondere il suddetto importo per il 50% in favore dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Varese e per il 50% in favore di Impresa Edil B.B. S.r.l., unica controinteressata costituita in giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, nei confronti dell'Amministrazione e della controinteressata costituita, in solido tra loro, delle spese del giudizio che liquida come in dispositivo.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Laura Marzano, Referendario, Estensore Marco Poppi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/02/2011 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)